

# Legge federale sulla protezione delle acque (LPAc)

Disegno

## Modifica del

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto l'articolo 76 della Costituzione federale<sup>1</sup>;

visto il rapporto della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio degli Stati del 4 settembre 2003<sup>2</sup>;

visto il parere del Consiglio federale del 19 novembre 2003<sup>3</sup>,

*decreta:*

### I

La legge del 24 gennaio 1991<sup>4</sup> sulla protezione delle acque è modificata come segue:

*Art. 62 cpv. 2 ultimo periodo (nuovo)*

<sup>2</sup>... Il diritto alle indennità federali è mantenuto se la decisione di prima istanza relativa alla realizzazione di un impianto è stata presa entro il termine prorogato, se deve essere autorizzato un nuovo impianto per ragioni tecniche che non possono essere imputate al Cantone, se la nuova decisione di prima istanza è presa prima del 1° novembre 2005 e se la costruzione inizia prima del 1° novembre 2006.

### II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

<sup>1</sup> RS 101

<sup>2</sup> FF 2003 6957

<sup>3</sup> FF 2003 6977

<sup>4</sup> RS 814.20

